



CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori Magistrati:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Dott.ssa Grazia Longo | Presidente |
| - Dott. Nicolò Crascì | Consigliere |
| - Dott. Sergio Florio | Giudice ausiliario-rel.-est. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2365/2017 R.G. vertente tra

- CALABRÒ Angelo, nato a Barcellona P.G. il 23.3.1960 (C.F. CLBNGL60C23A639R), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Santina Dante, elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto n. 200, presso lo studio dell'avvocato Francesco Merulla

APPELLANTE

E

- ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (C.F. 00907501001), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso per procura in atti dall'avvocato Vincenzo Capo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Adige n. 43



- AUTOMOBILE CLUB Acireale (C.F. 00174820878), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso per procura in atti dall'avvocato Roberto Pavone, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Acireale, via Marchese di Sangiuliano n. 112

APPELLATO

NONCHÉ

- SARA ASSICURAZIONI S.P.A. (P. IVA 00885091009), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso per procura in atti dall'avvocato Carlo Alessi, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, via Gabriele D'Annunzio n. 37

APPELLATO

E

- ALBA Onofrio Vito, nato a Ciminna (PA) il 14.6.1979 (C.F. LBNRV79H14C696M)

APPELLATO CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4090/2017 pubblicata il 27.9.2017, definitivamente pronunciando, dichiarava l'incompetenza del Tribunale a favore degli arbitri e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di tutte le controparti.



il 30.10.2017.

Si sono costituiti, con distinte comparse, l'ACI-sede di Roma, l'ACI-sede di Acireale nonché Sara Ass.ni s.p.a., ed hanno tutti chiesto l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc e comunque il rigetto, spese vinte.

All'udienza del 27 gennaio 2020 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con termini per il deposito di conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si dichiara la contumacia di Alba Onofrio Vito, regolarmente citato e non comparso.

L'appello, osserva la Corte, deve essere dichiarato inammissibile.

Il Tribunale, con la decisione impugnata, ha dichiarato la propria incompetenza a favore di quella degli arbitri, e statuito sulle spese.

Quindi, trova applicazione il combinato disposto degli articoli 42 e 819 ter c.p.c.

Il primo, prevede che l'ordinanza che pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295, possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.

Ciò vale anche allorquando si discute di competenza arbitrale, come è espressamente previsto dal menzionato art. 819 ter, comma I, c.p.c., il quale testualmente dispone che “..La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in



relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43”.

Sul punto la giurisprudenza è nel senso che è inammissibile l'appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, poiché l'attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza (tra altre, Cass., I, 13/08/2014 n.17908; VI, 04/08/2011 n.17019 e 08/03/2011 n.5510)

L'appello deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Rimane da regolare il regime delle spese del grado, che deve osservare il principio di soccombenza e porsi dunque a carico di Calabrò Angelo ed a favore di Automobile Club d'Italia-Roma, di Automobile Club-Acireale e Sara Ass.ni s.p.a.

Nulla per Alba Onofrio Vito, rimasto contumace in questo grado.

Le competenze si liquidano in applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e gli importi vanno fissati nel valore minimo di tariffa, tenuto conto della preliminare questione di competenza, oggetto esclusivo anche di questa statuizione.

Sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, relativi al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il giudizio è stato incardinato successivamente all'entrata in vigore di quest'ultima disposizione.

P.Q.M.



la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Calabrò Angelo, avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 4090/2017 pubblicata il 27.9.2017, così dispone:

- 1) dichiara la contumacia di Alba Onofrio Vito;
- 2) dichiara l'appello inammissibile.

Condanna Calabrò Angelo a pagare ad Automobile Club d'Italia-Roma, ad Automobile Club-Acireale ed a Sara Assicurazioni s. p.a., per ciascuno di essi, le spese di questo grado di giudizio, che si determinano in euro 980,00 per la fase di studio, euro 675,00 per quella introduttiva ed euro 1.653,00 per quella decisionale, oltre rimborso spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e per l'intervento, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Catania, in data 11giugno 2020, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.

IL GIUDICE AUSILIARIO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

